

<b>FOGLIO INFORMATIVO</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	<b>“OPERAZIONI DI <i>DIGITAL FACTORING PRO SOLUTO</i>”</b>
Versione n. 11	Aggiornamento: aprile 2023

## INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

<b>SACE Fct S.p.A.</b>	<b>Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A.</b>
Sede Legale: Via Felice Cavallotti, 14 – 20122 Milano	Sede Secondaria: Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (02) 4344991	Numero di Fax: (02) 434499739
Sito Internet: <a href="http://www.sacefct.it">www.sacefct.it</a>	E-mail: <a href="mailto:info@sacefct.it">info@sacefct.it</a> ; <a href="mailto:PEC.sacefct@legalmail.it">PEC sacefct@legalmail.it</a>
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966	
Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86	
Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di <i>Factoring</i> italiane	

## OFFERTA FUORI SEDE: DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome	_____	Ragione Sociale	_____
Telefono	_____	E-mail	_____
Iscrizione ad Albi/Elenchi	_____	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	_____
Qualifica	_____	Sede	_____

## INFORMAZIONI GENERALI

### CHE COS'È IL *FACTORING*

Il *factoring* è un contratto con il quale la Società di *Factoring* acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale, ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli *Plafond* accordati per ciascun Debitore – l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il *factoring* si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela. Il contratto di *factoring* è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

### *DIGITAL FACTORING PRO-SOLUTO*

Operazione di *factoring* con assunzione, da parte della Società di *Factoring*, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei *Plafond* di credito accordati al Cedente per ciascun Debitore, con la possibilità – da parte del Cedente – di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei Crediti ceduti. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di *Factoring* la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Il digital *factoring* viene offerto dalla Società di *Factoring* tramite piattaforma digitale accessibile dal sito [www.sacefct.it](http://www.sacefct.it), previa registrazione. Il Cedente può sottoporre alla Società di *Factoring* una lista crediti di natura commerciale, che siano certi, liquidi ed esigibili e vantati nei confronti di uno o più Debitori preventivamente approvati dalla Società di *Factoring*.

<b>FOGLIO INFORMATIVO</b> Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche	<b>“OPERAZIONI DI <i>DIGITAL FACTORING PRO SOLUTO</i>”</b> Pag. 1 di 6
---	---

## RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Il Cedente garantisce, tra l'altro, l'esistenza e la certezza dei Crediti ceduti e quindi la possibilità, in capo alla Società di *Factoring*, di incassare integralmente, alla scadenza, tali Crediti, a meno che il Debitore sia insolvente. Nel caso in cui venga meno una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell'ambito del contratto di *factoring e/o* in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, la garanzia di solvenza dei Debitori prestata dalla Società di *Factoring* diviene inefficace "ex tunc" (cioè, come se i Plafond sui debitori non fossero mai stati concessi) e, conseguentemente, la Società di *Factoring* ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati, commissioni e spese. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cedente. In caso di operazioni in valuta diversa dall'Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

## PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEI PRODOTTI BASE *PRO SOLUTO DIGITALI*

Le tipologie in cui si può esplicitare e combinare il Digital *Factoring pro soluto*, con i relativi rischi, sono:

### **Digital Factoring – Corporate Domestico (IAS Compliant)**

Operazione di *factoring* in cui la Società di *Factoring* acquista e gestisce crediti di natura commerciale vantati dal Cedente nei confronti di uno o più Debitori che siano società di capitali con sede in Italia, con la conseguente possibilità, anche per il Cedente che sia tenuto al rispetto dei principi contabili IAS (IAS 39), di decontabilizzare i crediti ceduti in via definitiva dall'attivo di bilancio. La Società di *Factoring* assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Crediti acquistati da parte dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti del *Plafond* di credito accordato al Cedente per ciascun Debitore.

A fronte dell'acquisto dei Crediti, la Società di *Factoring* riconosce al Cedente un Corrispettivo della Cessione pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto dei compensi dovuti alla Società di *Factoring* specificati nel documento di sintesi. L'importo così determinato viene versato in due rate di cui: la prima, di norma pari al 90%, al perfezionamento dell'acquisto ed il residuo contestualmente all'incasso ovvero alla diversa data contrattualmente stabilita.

### **Digital Factoring – Crediti Certificati Pubblica Amministrazione (IAS Compliant)**

Operazione di *factoring* in cui la Società di *Factoring* acquista e gestisce crediti di natura commerciale vantati dal Cedente nei confronti di uno o più Debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione e che siano già in possesso di Certificazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (<http://crediticommerciali.mef.gov.it>), con la conseguente possibilità, anche per il Cedente che sia tenuto al rispetto dei principi contabili IAS (IAS 39), di decontabilizzare i crediti ceduti in via definitiva dall'attivo di bilancio. La Società di *Factoring* assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Crediti acquistati da parte dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti del *Plafond* di credito accordato al Cedente per ciascun Debitore.

A fronte dell'acquisto dei Crediti, la Società di *Factoring* riconosce al Cedente un Corrispettivo della Cessione pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto dei compensi dovuti alla Società di *Factoring* specificati nel documento di sintesi. **Digital Factoring Reverse Pro Soluta (Formale e IAS Compliant)**

Il Digital *Factoring Reverse pro soluto* prevede che la Società di *Factoring* proceda con il pagamento garantito pro soluto al Cedente/Fornitore, alla scadenza riportata in fattura, di crediti per forniture eseguite a favore di un proprio cliente/Grande Debitore. L'operatività *Reverse Factoring* presuppone la formalizzazione di un Accordo Quadro tra il cliente/Grande Debitore e la Società di *Factoring* nell'ambito del quale, tra l'altro, la Società di *Factoring* si rende disponibile, ricorrendone i presupposti, ad anticipare pro soluto o acquistare pro soluto a titolo definitivo i crediti dei Fornitori nel limite del *Plafond* rotativo, definendo con il cliente/Grande Debitore l'applicazione di interessi convenzionali in funzione del ritardato pagamento nei limiti previsti dallo stesso Accordo.

### **Digital Factoring Debitori Esteri con Promissory Notes assistito da polizza assicurativa (IAS Compliant)**

Operazione di *factoring* a titolo definitivo in cui la Società di *Factoring* acquista e gestisce crediti di natura commerciale assistiti da *Promissory Notes* vantati dal Cedente nei confronti di uno o più Debitori Esteri.

In questo schema operativo, l'operazione di *Factoring pro soluto* a titolo definitivo è assistita da polizza assicurativa stipulata dal Cedente con una compagnia assicurativa di suo gradimento a copertura del rischio Paese e/o commerciale, avente il Factor quale assicurato per effetto della voltura della polizza. Il Cedente che sia tenuto al rispetto dei principi contabili IAS (IAS 39), può decontabilizzare i crediti ceduti in via definitiva dall'attivo di bilancio. La Società di *Factoring* assume il rischio di mancato o parziale pagamento dei Crediti acquistati da parte dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti del *Plafond* di credito accordato al Cedente per ciascun Debitore.

A fronte dell'acquisto dei Crediti, la Società di *Factoring* riconosce al Cedente un Corrispettivo della Cessione pari al valore nominale dei Crediti ceduti al netto dei compensi dovuti alla Società di *Factoring* specificati nel documento di sintesi.

Ai fini di una compiuta valutazione dei costi legati a questa tipologia di *factoring* (connessi all'attivazione della polizza), il Cedente dovrà fare riferimento agli strumenti di trasparenza messi a disposizione dalla compagnia assicurativa prescelta. I relativi costi non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto oggetto di pattuizione tra il Cedente e la Compagnia.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**
**Digital Factoring – Corporate Domestico (IAS Compliant)**

COMMISSIONE		COSTI	(LIMITE MAX)
<b>ALLA CESSIONE</b>			
C138	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CREDITI ACQUISTATI AL LORDO NOTE CREDITO	4,50%	
<b>ANTICIPAZIONI</b>		<b>COSTI</b>	<b>(LIMITE MAX)</b>
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA</b>			
C307	INTERESSI ANTICIPATI	9,90%	
	TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002 – con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE	BCE + 8%	

**Digital Factoring Crediti Certificati Pubblica Amministrazione (IAS Compliant)**

COMMISSIONE		COSTI	(LIMITE MAX)
<b>ALLA CESSIONE</b>			
C138	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CREDITI ACQUISTATI AL LORDO NOTE CREDITO	4,50%	
<b>ANTICIPAZIONI</b>		<b>COSTI</b>	<b>(LIMITE MAX)</b>
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA</b>			
C307	INTERESSI ANTICIPATI	9,90%	
	TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002– con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE	BCE + 8%	

**Digital Factoring Reverse Pro Soluta (Formale e IAS Compliant)**

COMMISSIONE		COSTI	(LIMITE MAX)
<b>ALLA CESSIONE</b>			
C138	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CREDITI ACQUISTATI AL LORDO NOTE CREDITO	4,50%	
C143	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO NOTE CREDITO	4,50%	
C144	COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO	4,50%	
<b>GIORNI VALUTA</b> (oltre ai giorni eventualmente applicati da altri intermediari coinvolti nell'operazione)		<b>COSTI</b>	<b>(LIMITE MAX)</b>
<b>INCASSO</b>			
C502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15gg	
<b>BONIFICO</b>			
C532	GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR	4gg	
C538	GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA	5gg	
<b>ANTICIPAZIONI</b>		<b>COSTI</b>	<b>(LIMITE MAX)</b>
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA</b>			
C301	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	9,90%	
C307	INTERESSI ANTICIPATI	9,90%	
	TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002– con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE	BCE + 8%	

**FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche)

“OPERAZIONI DI DIGITAL FACTORING PRO SOLUTO”

Pag. 3 di 6

**Digital Factoring Debitori Esteri con Promissory Notes assistito da polizza assicurativa (IAS Compliant)**

COMMISSIONE		COSTI (LIMITE MAX)
<b>ALLA CESSIONE</b>		
C138	COMMISSIONE DI GARANZIA SU CREDITI ACQUISTATI AL LORDO NOTE CREDITO	4,50%
<b>ANTICIPAZIONI</b>		<b>COSTI (LIMITE MAX)</b>
<b>TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA</b>		
C307	INTERESSI ANTICIPATI	9,90%
	TASSO INTERESSI MORATORI ex Dlgs 231/2002 – con adeguamento automatico ad ogni variazione semestrale del tasso BCE	BCE + 8%

**INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. Gli interessi anticipati sono pre-calcolati secondo la formula dello sconto per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del Corrispettivo di Cessione da parte del Factor sino alla Scadenza Convenzionale dei Crediti di volta in volta applicabile ai sensi del Contratto.

I tassi possono essere fissi o indicizzati, ossia legati a un parametro finanziario di pronta consultazione, maggiorato di uno spread e, pertanto, oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE. Qualora il tasso nominale ottenuto sommando il parametro allo spread concordato assumesse un valore negativo, il tasso si intenderà pari a zero.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO ("TEGM") previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di *factoring*, può essere consultato sul cartello affisso presso la sede o le filiali della Società di *Factoring* e sul sito internet ([www.sacefact.it](http://www.sacefact.it))

Gli eventuali interessi di mora sono previsti a carico del Cliente. Eventuali interessi di mora a carico della Società di *Factoring* saranno calcolati nella misura prevista dall'art. 1284 primo c. del codice civile, nel tempo applicabile.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono da rimborsare al costo: gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi, con ripetizione al costo. Non sono previsti costi o oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato (i.e. canale internet).

È gratuito l'invio al Cedente da parte della Società di *Factoring*, delle comunicazioni periodiche inviate con periodicità annuale nonché di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

**RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI**

**RECESSO**

Il cedente, purché non inadempiente, potrà recedere dal contratto di *factoring*, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione alla società di *factoring*, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Se la Società di *Factoring* modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

Nel caso di scioglimento del contratto di *factoring* la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dall'estinzione delle rispettive obbligazioni.

**FOGLIO INFORMATIVO**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

"OPERAZIONI DI *DIGITAL FACTORING PRO SOLUTO*"

Pag. 4 di 6

## RECLAMI

In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti:

- SACE Fct S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma
- e-mail: [reclami@sacefct.it](mailto:reclami@sacefct.it) pec: [reclamisacefct@pec.it](mailto:reclamisacefct@pec.it)

La Società di *Factoring* è tenuta a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nell'eventualità in cui non sia soddisfatto della risposta ricevuta o in mancanza della stessa nel termine suindicato, il Cedente potrà comunque ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'apposito organo per la soluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 128 bis T.U.B.

Per maggiori informazioni sull'ABF è possibile consultare il sito internet della Società di *Factoring* [www.sacefct.it](http://www.sacefct.it) o il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono pubblicati l'apposita Guida e la modulistica di riferimento.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

A tal proposito, si evidenzia inoltre che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

## LEGENDA

<b>Società di <i>Factoring</i> (o <i>Factor</i>)</b>	SACE Fct SpA
<b>Cedente</b>	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di <i>Factoring</i> , cioè la controparte del contratto di <i>factoring</i> .
<b>Debitore</b>	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti.
<b>Credito</b>	Indica i crediti pecuniari non scaduti, certi, liquidi ed esigibili, sorti dall'esecuzione di contratti di fornitura stipulati e da stipulare dal Cedente con i Debitori, comprensivi di interessi, accessori, diritti connessi con ciascun credito e qualsiasi altro diritto accessorio.
<b>Cessione</b>	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di <i>Factoring</i> i Crediti, in cambio del Corrispettivo della Cessione (come di seguito definito). Alla Cessione dei Crediti applica la legge n. 52/91, nonché il Codice Civile laddove non derogato.
<b>Cessione <i>pro-soluto</i></b>	Il Cedente cede i Crediti alla Società di <i>Factoring</i> trasferendo in capo a quest'ultima il rischio di mancato incasso dei Crediti alla scadenza da parte del Debitore.
<b>Cessione <i>pro-solvendo</i></b>	Il Cedente garantisce il pagamento del Credito ceduto, con la conseguenza che il Cedente stesso è liberato solo se il Debitore ha eseguito il pagamento.
<b>Corrispettivo della Cessione</b>	Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto dei compensi dovuti alla Società di <i>Factoring</i> specificati nel documento di sintesi, nonché delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
<b>Pagamento del Corrispettivo della Cessione</b>	Pagamento operato dalla Società di <i>Factoring</i> al Cedente del Corrispettivo della Cessione, nella misura dovuta alla data pattuita con il Cedente medesimo.
<b>Plafond</b>	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte della Società di <i>Factoring</i> del mancato pagamento del Debitore.
<b>Assunzione del rischio del mancato pagamento da parte della Società di <i>Factoring</i></b>	Assunzione da parte della Società di <i>Factoring</i> del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la Società di <i>Factoring</i> intende assumersi tale rischio.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
<b>Commissioni</b>	Indica il valore percentuale che viene addebitato per l'acquisto dei Crediti ceduti e per l'assunzione da parte della Società di <i>Factoring</i> del rischio di mancato pagamento dei Debitori. La commissione "unica" o "flat" è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare.
<b>Interessi</b>	Interessi pre-calcolati secondo la formula dello sconto commerciale per il periodo intercorrente tra la data valuta di erogazione del Corrispettivo della Cessione da parte della Società di <i>Factoring</i> sino alla scadenza del Credito, applicabile a sensi di contratto di <i>factoring</i> .
<b>Tasso di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012</b>	Interessi semplici di mora su base giornaliera, ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea – BCE - alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, determinato con cadenza semestrale e pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, maggiorato di uno spread di 8 punti percentuali.

### FOGLIO INFORMATIVO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d'Italia del 29/07/2009 e successive modifiche

"OPERAZIONI DI DIGITAL FACTORING PRO SOLUTO"

Pag. 5 di 6

<b>Tasso Effettivo Globale Medio ("TEGM")</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del <i>factoring</i> , aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.
<b>Periodo di riferimento</b>	Anno solare o mobile (l'anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
<b>PMI</b>	le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa e consortile, di cui alla Raccomandazione della Commissione 2 Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i requisiti dimensionali, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione, nonché delle specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, sono definite: • "Medie imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; • "Piccole imprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; • "Microimprese": le imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**OFFERTA FUORI SEDE:  
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto:

- il presente foglio informativo
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura);
- la Guida Pratica per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Data

\_\_\_\_\_

Firma per avvenuta ricezione

\_\_\_\_\_

**NB Si precisa che l'offerta da parte del collocatore non comporterà per il cliente alcun costo od onere aggiuntivo.**